



Regione del Veneto

## Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: [protocollo.aulss1@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss1@pecveneto.it)

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

### CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE FORNITURE (all. n. 4)

Con la presentazione dell'offerta da parte di Codesta Ditta, si intendono accettate le condizioni generali del contratto visionabili al seguente indirizzo <http://www.ulss1.veneto.it/bandiegare/condizioni-general-di-contratto>.

Inoltre al rapporto contrattuale verranno applicate le seguenti clausole:

#### DURATA E RECESSO ANTICIPATO

Alla presente nota non seguirà ulteriore comunicazione, ma l'emissione del primo ordine elettronico (entro il termine di validità dell'offerta di 210 gg.) con firma digitale da parte di soggetto autorizzato di questa Azienda Sanitaria dovrà intendersi come accettazione dell'offerta presentata – ritenuta quindi conveniente e congrua - e data d'inizio del rapporto contrattuale, nel rispetto delle disposizioni del nuovo codice dei contratti D.Lgs. 36/2023.

La fornitura avrà validità 24 mesi (dalla data di scadenza di presentazione dei preventivi tecnico-economici prevista per questa indagine sulla piattaforma su SINTEL) per un importo massimo pari a € 4.999,00 esclusa IVA e potrà ricomprendere per ciascun Operatore Economico anche più affidamenti diretti in microacquisto, ciascuno comprensivo di tutti i relativi sub, come indicati nel documento “**preventivo economico capitolato microacquisti**” (all. n. 2). Nel caso in cui, alla scadenza contrattuale, l'importo non sia stato esaurito, questa ULSS si riserva la facoltà di differirne la scadenza fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi con obbligo per il fornitore di eseguire le prestazioni alle medesime condizioni.

La fornitura si intenderà in ogni caso risolta anticipatamente per uno o più prodotti della presente indagine prima della sua naturale scadenza, qualora per essi venga attivata dal Soggetto Aggregatore una convenzione, visto l'obbligo per le Aziende Sanitarie di aderire alle iniziative attivate dalla propria centrale regionale di Committenza nel rispetto della normativa vigente.

Durante il periodo di validità della fornitura questa Azienda Sanitaria si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto per uno o più prodotti a seguito di variazioni del Prontuario Terapeutico Ospedaliero.

#### ORDINI E CONSEGNE

Negli ordini e nei documenti contabili di questa Azienda Sanitaria sarà indicato il CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Non si accettano minimi d'ordine se non dichiarati espressamente con l'offerta.

I prodotti dovranno essere consegnati entro 7 gg dalla data di ricevimento degli ordini, quando l'urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell'ordine, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine.

L'Azienda Sanitaria ha la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile.

Nel caso la Ditta sia impossibilitata ad evadere gli ordini, dovrà darne tempestiva comunicazione **a tutti i seguenti indirizzi di posta elettronica:**

- [farmacia.bl@aulss1.veneto.it](mailto:farmacia.bl@aulss1.veneto.it)
- [provveditorato.farmaci@aulss1.veneto.it](mailto:provveditorato.farmaci@aulss1.veneto.it)
- all'indirizzo email dell'operatore che ha emesso l'ordine (il nominativo è indicato nell'ordine stesso).

L'ULSS si riserva di accettare una consegna parziale, tuttavia in questo caso il fornitore dovrà comunicare agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati la data prevista per la consegna del saldo della merce.

Le consegne preventivamente concordate con l'Unità Operativa di Farmacia dovranno intendersi franche di ogni spesa (trasporto, imballo, ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale) ed essere recapitate tassativamente presso il magazzino dell'Unità Operativa di Farmacia a Belluno e il magazzino Economale – Farmacia a Feltre.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore.

La Ditta dovrà provvedere ad inviare la merce ordinata almeno in quantità adeguata a coprire le esigenze fino alla consegna del saldo.

Ciascuna spedizione non dovrà comprendere materiale destinato a magazzini diversi da quelli sopra citati ed esposti nell'ordine.

Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo. Infatti, in caso di contestazione sorta successivamente alla consegna perché il prodotto non è conforme ovvero presenta vizi, dovrà seguire una tempestiva sostituzione, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni subiti. Il prodotto che presenterà difetti o discordanze verrà tenuto a disposizione del Fornitore e restituito a sue spese anche senza l'imballaggio originale. Il Fornitore è tenuto a risarcire l'ULSS per i danni derivanti da vizi del bene, se non prova di averne senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.

In ogni caso nell'esecuzione della fornitura, la Ditta è tenuta alla diligenza del buon padre di famiglia ed a una particolare attenzione qualitativa, derivante dalla natura sanitaria dell'attività perseguita da questa Azienda Sanitaria.

## **FABBISOGNI E PREZZI**

Fermo l'importo contrattuale massimo per ciascun Operatore Economico di € 4.999,00 esclusa IVA e salva la facoltà di differire la scadenza del contratto di 3 mesi come specificato al precedente paragrafo "**DURATA E RISOLUZIONE ANTICIPATA**", oltre al fabbisogno indicato nel "**preventivo economico\_capitolato\_microacquisti**" (all. n. 2), questa ULSS si riserva la possibilità di acquistare un'ulteriore opzione quantitativa del 30% per ciascun farmaco, qualora sopraggiungano nuove necessità attualmente non prevedibili. Qualora questa Azienda Sanitaria decida di esercitare tale opzione, alla stessa saranno applicate le medesime condizioni di fornitura – incluse quelle economiche – senza che il fornitore possa avanzare alcuna pretesa diversa.

Durante la validità della fornitura, la percentuale di sconto indicata in offerta rimarrà fissa ed invariata. Qualora in corso di contratto si verificano diminuzioni o aumenti di prezzo al pubblico, questa ULSS provvederà a diminuire o aumentare automaticamente i prezzi, rimanendo invariato lo sconto dichiarato in sede di offerta-preventivo. E' fatto comunque obbligo alle Ditte affidatarie, in caso di variazione del prezzo al pubblico, del prezzo ex factory, del prezzo massimo di cessione al SSN, di comunicare tempestivamente all'Azienda Sanitaria di Belluno il nuovo prezzo ed applicarlo automaticamente a tutti gli ordini emessi da quella data fino alla conclusione della fornitura.

Per i farmaci i cui prezzi non sono definiti da specifica contrattazione e successiva determina AIFA, i prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati per l'intera durata contrattuale. Non saranno riconosciuti aumenti dovuti ad adeguamenti o richieste di nuova classificazione avanzati dal fornitore durante il periodo di fornitura.

La percentuale di sconto offerta non potrà essere inferiore a quanto previsto dalla specifica normativa in relazione alla tipologia di farmaco presentato. In merito alla scontistica da applicare ai farmaci classificati in fascia C, si ricorda che come da comunicazione AIFA prot. n. 6701 del 24/01/2017 trasmessa a tutte le Regioni è fatto obbligo agli operatori economici di applicare uno sconto non inferiore al 50% sul prezzo di vendita al pubblico, trattandosi di richieste di acquisto di enti ospedalieri.

## **CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI PRODOTTI**

I prodotti soggetti a scadenza dovranno avere al momento della consegna almeno i 2/3 di validità.

La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packing.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente.

I medicinali devono essere conformi alla normativa in vigore in ordine alle caratteristiche per l'immissione in commercio.

In corso di fornitura la Ditta darà tempestiva e preventiva comunicazione del contenuto di ogni modificazione autorizzata secondaria all'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC).

La Ditta si impegna a comunicare tempestivamente a questa ULSS, per i farmaci esclusivi, la eventuale scadenza del brevetto del farmaco stesso durante il periodo di validità del contratto;

La Ditta si impegna inoltre a ritirare, sostituire e/o emettere nota di accredito per i medicinali sottoposti a sospensione/revoca, sequestro o ritiro.

La Ditta s'impegna a fornire confezioni di medicinali provviste di bollini che consentano la lettura dei dati con lettori ottici, al fine di adempiere alle disposizioni previste dal DM 15 luglio 2004, in materia di tracciabilità del farmaco.

## **INADEMPIMENTI E PENALI (paragrafo solo per importi di fornitura superiori a € 4.999,00)**

Le seguenti disposizioni si applicano solamente ai microacquisti per i quali il valore superi € 4.999,00 e pertanto, come specificato nell'indagine, questa Azienda Sanitaria si riserva di procedere con affidamento diretto successivo tramite SINTEL a favore dell'Operatore Economico che ha presentato il preventivo tecnico-economico più conveniente e congruo.

Questa Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare le seguenti specifiche penali per inadempienze nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali imputabili al fornitore e non dovute a caso fortuito o forza maggiore (es. casi di sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione del prodotto) per:

- ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto;

- ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna;
- mancata consegna.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito (paragrafo sopra ORDINI E CONSEGNE), potrà essere richiesta una penale secondo le modalità di cui all'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023, fatta salva la facoltà della risoluzione contrattuale trascorsi almeno 30 giorni dalla scadenza del termine di consegna. Nel caso in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo. Nel caso di mancata consegna potrà essere applicata una penale pari al 5% del valore della merce non consegnata.

In ogni caso questa ULSS potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo contrattuale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali sopra indicati verranno contestati per iscritto al Fornitore che dovrà a sua volta presentare per iscritto le proprie deduzioni nel termine di 5 giorni dalla contestazione.

L'Appaltatore non sarà ritenuto responsabile per inadempimento, con esenzione dalle relative penali, nel caso fornisca adeguata prova che detto inadempimento dipende da una causa a lui non imputabile.

L'ammontare delle penalità potrà essere addebitato con le seguenti modalità:

- sui crediti del Fornitore derivanti dal contratto cui esse si riferiscono;
- qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l'impresa avesse in corso con la Azienda sanitaria.

In nessun caso il pagamento delle penali esonera l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere il pagamento della medesima penale.

L'aggiudicatario prende atto che l'eventuale applicazione delle penali non preclude il diritto per l'ULSS di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti e le maggiori spese sostenute.

#### **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E FATTURAZIONE**

Si richiamano per entrambi gli istituti le Condizioni generali di contratto, che sono da intendersi integrate dalle seguenti disposizioni:

- Le fatture, tutte intestate all'Azienda U.L.S.S. n. 1 – Dolomiti, dovranno contenere il seguente codice UNIVOCO UFAQX9 ed il Codice ENDPOINT KF2A5J.
- Il conto sul quale saranno effettuati i pagamenti e le generalità ed il codice fiscale del delegato/i ad operare sul predetto conto saranno quelli indicati dall'Appaltatore nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari" eventualmente già in possesso dell'ULSS per gli altri contratti in essere tra le parti. Eventuali modifiche dovranno essere tempestivamente comunicate dal Fornitore stesso

#### **PRIVACY**

Ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018, nuovo Codice Privacy, si informa che i dati forniti dalle ditte offerenti sono trattati dall'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e per l'eventuale successiva stipula del rapporto contrattuale.

#### **PATTO D'INTEGRITÀ**

Si applicano le disposizioni generali di contratto: [Condizioni generali di contratto](#)

#### **FORO COMPETENTE**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il fornitore e l'ULSS n. 1 Dolomiti, sarà competente esclusivamente il Foro di Belluno.

In ogni caso la Ditta assegnataria, in pendenza di giudizio, non potrà sospendere o interrompere la fornitura.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto della presente fornitura è la dr.ssa Emanuela Salvatico, Direttore dell'U.O.C. Farmacia Ospedaliera di questa Azienda Sanitaria.

**Firma digitale per accettazione dell'Operatore Economico**